

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.392 del 25.5.2012 avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2012, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il Presidente fa presente che il provvedimento è stato trasmesso per il relativo parere alle Commissioni: Trasparenza, Bilancio; al Collegio dei Revisori dei Conti ed a tutte le Municipalità.

Fa presente, altresì, che la Commissione Bilancio ha rinviato, per l'espressione del parere, in sede di Consiglio. Il Collegio dei Revisori dei Conti dà parere favorevole. Per quanto riguarda le Municipalità: la 2° dà parere favorevole ma condizionato all'accoglimento delle modifiche al Regolamento, la 4° parere contrario, la 5° parere favorevole, la 7° parere contrario.

Il Presidente cede la parola all'Assessore per una breve relazione sulla delibera di G.C.n.392 del 25.5.2012.

L'Assessore Realfonzo relaziona brevemente.

Il Presidente comunica che sono stati presentati n.3 o.d.g. e passa ad esaminare il 1° a firma del Consigliere Lanzotti.

Il Consigliere Lanzotti lo illustra.

Il Consigliere Moretto dichiara il sostegno a quest'o.d.g. In quanto ritiene valide le motivazioni.

Il Consigliere Fiola ribadisce che ci sono le statistiche che spiegano il motivo per il quale la casa non è più il bene rifugio per eccellenza, e pagare l'Imu è diventato un costo aggiuntivo.

Il Presidente chiede il parere dell'Amministrazione.

L'Assessore Realfonzo dà il parere contrario.

Il Presidente pone in votazione il 1° o.d.g. che viene respinto a maggioranza.

Il Presidente passa all'esame del 2° o.d.g. e cede la parola al Consigliere Lanzotti.

Il Consigliere Lanzotti lo illustra.

Il Consigliere Moretto interviene a favore dell'o.d.g..

Il Consigliere Fiola concorda con la forma trovata fatta cercando di risolvere la mancanza di fondi.

Il Consigliere Palmieri apprezza il principio di progressività di cui parla l'Assessore.

Il Presidente chiede il parere dell'Amministrazione.

L'Assessore Realfonzo motiva il parere contrario.

Il Consigliere Lanzotti chiede se c'è la possibilità di trasformarlo in raccomandazione.

L'Assessore Realfonzo chiarisce che la norma non prevede agevolazioni.

Il Consigliere Borriello A. propone che venga ritirato.

Il Consigliere Lanzotti specifica che è per un indirizzo politico.

Il Presidente pone in votazione il 2° o.d.g. viene respinto a maggioranza con l'astensione di P.D., U.D.C. e F.L.I.

Entra in aula il Consigliere Crocetta. (presenti 45)

Il Consigliere Nonno preannuncia il voto favorevole ricordando che ci sarà una ricaduta sulle famiglie già disagiate ed un impatto eclatante sulle casse degli IACP

Il Presidente comunica che la modifica si può apportare solo se è accettata dal proponente.

Il Consigliere Borriello A. condivide l'estrema preoccupazione per l'IMU sulle casse degli IACP.

Il Consigliere Guangi interviene a favore dell'o.d.g. cercando di tutelare le fasce più deboli.

Il Consigliere Fellico era convinto che prima di arrivare alla discussione in aula si poteva fare un intervento sulla Regione.

Il Consigliere Moretto precisa che le riflessioni fatte negli interventi resi si dovevano fare prima di proporre l'atto e si augura che si apra il confronto tra i vari Enti sulla tematica.

L'Assessore Realfonzo è convinto che il tema è rilevante e molto complesso in quanto bisogna evidenziare che gli IACP non hanno pagato l'ICI per sei anni. Pensa che l'o.d.g. si possa accogliere come raccomandazione affinché venga trovata un'intesa con la Regione.

Il Consigliere Palmieri rileva che bisogna considerare che anche la Regione ha subito tagli e chiede, inoltre, la votazione, insieme ai Consiglieri Castiello e Guangi, per appello nominale.

Il Consigliere Santoro interviene per dichiarazione di voto

Il Consigliere Palmieri non concorda e chiede che si ponga in votazione.

Il Consigliere Attanasio specifica che non possono essere fatti sub emendamenti agli o.d.g. ma solo modifiche.

Il Consigliere Borriello A. afferma che si tratta di una modifica.

Il Vice Segretario Generale spiega che deve essere una volontà dell'Aula.

Il Presidente pone in votazione il 3° o.d.g. per appello nominale, così come richiesto dai Consiglieri Palmieri, Castiello e Guangi, ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di 41 Consiglieri lo ha respinto a maggioranza con n.27 voti contrari, n.7 voti favorevoli e l'astensione di n.7 Consiglieri: Attanasio, Esposito A., Lebro, Fiola, Molisso, Maurino e Pasquino.

Risultano allontanatisi il Sindaco Luigi de Magistris ed i Consiglieri: Borriello C., Esposito G., Lanzotti, Mansueto e Mundo, e rientrano in aula i Consiglieri Zimbaldi, Lanzotti e Rinaldi.

Il Presidente passa all'esame del 4° o.d.g..

Il Consigliere Palmieri lo illustra.

L'Assessore Realfonzo dà parere contrario.

Il Presidente pone in votazione il 4° o.d.g. per appello nominale, così come richiesto dai Consiglieri Palmieri, Castiello e Guangi, ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di 41 Consiglieri lo ha respinto a maggioranza con n.31 voti contrari, n.6 voti favorevoli e l'astensione di n.4 Consiglieri: Esposito A., Fiola, Lebro e Pasquino.

Risulta allontanatosi il Consigliere Zimbaldi e rientrato in aula il Consigliere Esposito G..

Il Presidente passa all'esame del 5° o.d.g..

Il Consigliere Palmieri lo illustra.

L'Assessore Realfonzo dà parere contrario.

Il Presidente pone in votazione il 5° o.d.g. per appello nominale, così come richiesto dai Consiglieri Palmieri, Castiello e Guangi, ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di 41 Consiglieri lo ha respinto a maggioranza con n.30 voti contrari, n.6 voti favorevoli e l'astensione di n.5 Consiglieri: Esposito A., Fiola, Borriello A., Lebro e Pasquino.

Il Consigliere Palmieri si dice rammaricato.

Il Consigliere Esposito G. è certo che la questione è solo demagogica e bisognerebbe agire sulla Regione Campania.

Il Consigliere Fiola propone la sospensione di un paio d'ore della seduta.

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Fiola ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che è stata respinta a maggioranza.

Il Presidente passa all'esame del 6° o.d.g. .

Il Consigliere Santoro lo illustra.

Il Consigliere Moretto dichiara di essere favorevole.

Il Consigliere Fiola asserisce che tale proposta è ragionevole.

Il Consigliere Lebro preannuncia il suo voto favorevole.

L'Assessore Realfonzo esprime parere favorevole.



Il Presidente pone in votazione il 6° o.d.g. ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di 41 Consiglieri **lo ha approvato all'unanimità. (All.1)**

Il Presidente passa all'esame del 7° o.d.g.

Il Consigliere Borriello A. lo illustra.

Entra in aula il Sindaco Luigi de Magistris. (presenti 42)

Il Presidente, con il parere favorevole dell'Amministrazione, pone in votazione il 7° o.d.g. ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di 41 Consiglieri **lo ha approvato all'unanimità. (All.2)**

Pertanto il Consiglio:

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – della legge n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre n° 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n° 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) è attribuita al Consiglio Comunale;

Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille, e il Comune può modificarle in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

Che ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13 l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

Che il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

Che il successivo comma 8 del medesimo articolo 13 stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133;

Che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Che il medesimo comma 10 stabilisce, inoltre, che per gli anni di imposta 2012 e 2013 la citata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Che, a mente, del medesimo comma 10, il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione);

Che in virtù del medesimo comma 10 – che richiama l'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n° 504/1992 – la detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

Che, parimenti, ai sensi del medesimo comma 10 – che consente ai Comuni di recepire il dettato dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 – si applicano l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione;

Considerato che, in virtù del comma 11 del citato articolo 13, è riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze;

Considerato che la persistente tendenza alla contrazione dei trasferimenti erariali, le rigide regole del patto di stabilità, unite alla dinamica incompressibile dei costi, rendono fondamentale individuare ogni legittima applicazione della normativa tributaria che assicuri un gettito d'imposta in linea con le esigenze del bilancio di previsione 2012;

Considerato che l'abitazione principale del contribuente costituisce insopprimibile bene di prima necessità, più che indice di redditività, ragion per cui appare opportuno contenere l'incremento dell'incidenza della pressione fiscale sull'abitazione principale;

Visto che il gettito previsto nel 2012 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2012;

Letto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) approvato in pari data;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n° 44;

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.392 del 25.5.2012 quale parte integrante del presente provvedimento

18


DELIBERA

con la presenza in aula di n.42 Consiglieri i cui nominativi sono riportati nel frontespizio del presente atto a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi: PDL Napoli, PDL e Liberi per il Sud; e con l'astensione del Gruppo PD, UDC, FLI e Consigliere Attanasio, con n.2 o.d.g. precedentemente approvati e per quanto espresso in premessa

- 1) **Di determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
 - Aliquota ridotta del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze;
- 2) **Di determinare** in €. 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 3) **Di prendere atto** che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 4) **Di prendere atto** che, ai sensi del medesimo comma 10, per l'anno di imposta 2012, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 5) **Di prendere atto** che, in virtù del citato comma 10, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione:
 - a. all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
 - b. all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;
- 6) **Di prendere atto** che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;
- 7) **Di disporre**, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dare atto, infine, che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti allegati:

- 1) delibera di G.C.n.392 del 25.5.2012 composta da n.8 pagine progressivamente numerate;
- 2) n.2 o.d.g.;
- 3) parere del collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento testè approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000, l'esecuzione immediatamente dello stesso. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio **l'ha approvata all'unanimità.**

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Annesso

Il Coordinatore
Dr. G. Scala



Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

***Il Presidente del Consiglio Comunale**
Prof. R. Pasquino


***Il Segretario Generale**
Dr. G. Virtuoso

* ciascuno per la parte di propria competenza

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **2 LUG. 2012**
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

[Handwritten signature]



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. Am. Realforno Dat. no Esposito. Dat. no Pucciengo Dat. Pisci

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Centrale Risorse Strategiche
e Programmazione Economico-Finanziaria
Servizio Accertamento delle Entrate - Area ICI

Proposta di delibera prot. n° 7 del 24/05/2012
Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

ORIGINALE

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. n° 392

OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO:** Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2012, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il giorno 25-05-2012 nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

ASSENTE

Alberto LUCARELLI

P

Sergio D'ANGELO

P

Giuseppe NARDUCCI

P

Luigi DE FALCO

P

Annamaria PALMIERI

P

Antonella DI NOCERA

P

Riccardo REALFONZO

P

Anna DONATI

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Marco ESPOSITO

P

Bernardino TUCCILLO

P

ta bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

sume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

iste il ^{ANCE} Segretario del Comune: DR. VINCENZO ROSSETTI

IL PRESIDENTE

istatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione prof. Riccardo REALFONZO

2

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – della legge n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre n° 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n° 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) è attribuita al Consiglio Comunale;

Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille, e il Comune può modificarle in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

Che ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13 l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

Che il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

Che il successivo comma 8 del medesimo articolo 13 stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133;

Che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Che il medesimo comma 10 stabilisce, inoltre, che per gli anni di imposta 2012 e 2013 la citata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

 07

Che, a mente, del medesimo comma 10, il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione);

Che in virtù del medesimo comma 10 – che richiama l'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n° 504/1992 – la detrazione di € 200.00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

Che, parimenti, ai sensi del medesimo comma 10 – che consente ai Comuni di recepire il dettato dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 – si applicano l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione;

Considerato che, in virtù del comma 11 del citato articolo 13, è riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze;

Considerato che la persistente tendenza alla contrazione dei trasferimenti erariali, le rigide regole del patto di stabilità, unite alla dinamica incompressibile dei costi, rendono fondamentale individuare ogni legittima applicazione della normativa tributaria che assicuri un gettito d'imposta in linea con le esigenze del bilancio di previsione 2012;

Considerato che l'abitazione principale del contribuente costituisce insopprimibile bene di prima necessità, più che indice di redditività, ragion per cui appare opportuno contenere l'incremento dell'incidenza della pressione fiscale sull'abitazione principale;

Visto che il gettito previsto nel 2012 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2012;


Letto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) approvato in pari data;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;


Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n° 44;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Accertamento Entrate – Area ICI che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti



Il Dirigente
(dott.ssa M. R. Bencivenga)



CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendosi integralmente trascritto:

- 1) **Determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2012:
 - a) Aliquota ordinaria del 10.6 per mille;
 - b) Aliquota ridotta del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze;
- 2) **Determinare** in € 200.00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 3) **Prendere atto** che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200.00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 4) **Prendere atto** che, ai sensi del medesimo comma 10, per l'anno di imposta 2012, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50.00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.00;
- 5) **Prendere atto** che, in virtù del citato comma 10, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione:
 - a) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
 - b) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;
- 6) **Prendere atto** che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;
- 7) **Disporre**, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
RISORSE STRATEGICHE
(dott.ssa G. ESPOSITO)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)

M. R. Bencivenga

L'ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(prof. R. REALFONZO)

Luigi de Magistris
L'atto verrà pubblicato e sottoscritto:



COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7 DEL 24/05/2012 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2012, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento Entrate – Area ICI, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

M. Rosaria Brunivere

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

| | |
|--------------------|--------|
| Dotazione | L..... |
| Impegno precedente | L..... |
| Impegno presente | L..... |
| Disponibile | L..... |

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Compatibilmente con i ristretti limiti di tempo a disposizione, rispetto al momento cognitivo degli atti di cui si propone l'approvazione, si osserva che la proposta al Consiglio Comunale:

- riguarda la determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2012, nonché la determinazione della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze e l'invio di tali provvedimenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze secondo le prescrizioni e le modalità di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;
- riporta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica dei dirigenti proponenti espresso con la locuzione "favorevole";
- riporta - sottoscritta dal dirigente proponente e vistata dal Direttore Centrale Risorse Strategiche - la seguente attestazione di responsabilità: "La parte narrativa, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal dirigente del servizio Accertamento Entrate-Area ICI che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti";
- è motivata dalla circostanza che la legge prevede l'istituzione dell'imposta di che trattasi nell'ambito delle "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" (decreto legislativo n. 237/2011) e la sua anticipazione all'anno 2012 (D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011), con la fissazione dei presupposti e dei criteri per la determinazione delle aliquote da parte dei Comuni.

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, "l'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 [...] Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015";
- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 "L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali".

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica è assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta; con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla coerenza e idoneità delle scelte in relazione alle finalità che l'Ente intende e/o deve perseguire. "Ai dirigenti - dispone l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale Dirigente del comparto regioni e autonomie locali (Area Ii) Quadriennio normativo 2006-2009 - spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di

VISTO:
Il Sindaco

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE


controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000".

7

Competono all'Organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà esercitata con la determinazione delle aliquote d'imposta è espressione dell'attività di governo dell'Ente.

L5/5/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Virtuoso



Luigi de Magistris

8.

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 392 del 25/5/12 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30 MAG. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile *[Firma]*

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 8 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 392 del 25/5/12.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
 (2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO «FUTURO E LIBERTÀ PER L'ITALIA»

ALL. 1

Napoli, 15/06/2012

ORDINE DEL GIORNO alla DELIBERA 392/2012

Il Consiglio comunale di Napoli

Premesso

che l'introduzione dell'IMU anche sulla prima casa è una scelta imposta dal Governo Nazionale ai Comuni per far fronte alla drammatica situazione economica;

evidenziato

che il Sindaco di Napoli aveva manifestato pubblicamente la volontà della sua Amministrazione di voler determinare una aliquota minima del 4 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale;

considerato

che in fase di stesura del Bilancio di Previsione 2012 la Giunta Comunale ha dovuto prevedere una aliquota del 5 per mille, presumibilmente per far fronte ai tagli ai trasferimenti statali e regionali e per restare all'interno dei parametri del patto di stabilità;

tenuto conto

- che il Sindaco di Napoli ha formalmente richiesto, unitamente ad altri autorevoli Sindaci dell'ANCI, che il Governo autorizzi lo sfioramento del patto di stabilità;
- che si auspica un provvedimento del Governo in sostegno delle finanze locali dei Comuni e del Comune di Napoli in particolare;
- che i cittadini hanno già pagato la prima rata IMU pari al valore minimo ovvero al 4 per mille di aliquota;
- che la seconda rata per la prima casa dei napoletani consisterebbe in un ulteriore 1 per mille e che andrà pagata nel mese di dicembre;

impegna

l'Amministrazione Comunale a valutare in sede di ultimo assestamento di bilancio entro il 30 novembre 2012, quindi prima del pagamento della seconda rata, la possibile revisione al 4 per mille dell'aliquota per la prima abitazione qualora le condizioni economico-finanziarie del Comune di Napoli siano migliorate alla luce degli auspicati interventi normativi del Governo in favore degli Enti Locali.

*il Consigliere Comunale
Capogruppo di Futuro e Libertà per l'Italia
dott. Andrea Santoro*

dott. Andrea Santoro

ALL. 2

7

O . D . G

Il Consiglio Comunale di Napoli a seguito dell'o.d.g approvato all'unanimità dal Consiglio dell'ottava Municipalità (si allega) condivide la premessa ne fa proprio le motivazioni e :

Impegna il Sindaco e la giunta

e valutare convenientemente di

1) Chiedere al dirigente dell'Agenzia del Catasto a rendere esecutiva la delibera n° 58 del 16/03/ 99 sulle microzone approvata dal Consiglio Comunale di Napoli *A partire dall'anno 2013*

2) *A verificare la possibilità nella disponibilità delle risorse finanziarie dell'A.C. di potere disporre sgravi sull'IMU per i cittadini di Chialano che si sono visti deprezzare i loro immobili dalla presenza della discarica dei r.s.u.*

Antonio Zaccaro

I Consiglieri



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori

*Dr. A. Magaloni
ange*



Napoli, 06/06/2012

COMUNE DI NAPOLI
Prot. 2012. 0471175 06/06/2012 14.05
Mitt.: Collegio dei Revisori DPCC1152
Rag.: Segreteria del Consiglio Comunale e della C...
Sottofascicolo : 2012.002.011.39/11



➔ Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale


LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 392 del 25/05/2012 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi per l'anno 2012, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze”.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. ~~Bruno~~ RICCI





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 6 giugno 2012

Rif. deliberazioni di G.C. n. 392 del 25.05.2012- Proposta al Consiglio: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2012, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Con il provvedimento in oggetto, la G. C. propone al Consiglio Comunale di determinare le aliquote dell'I.M.U. da applicarsi per l'anno d'imposta 2012, nonché la determinazione della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze. Tale proposta è motivata dalla circostanza che la legge prevede l'istituzione dell'imposta di che trattasi nell'ambito delle "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" (decreto legislativo n. 237/2011) e la sua anticipazione all'anno 2012 (D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011), con la fissazione dei presupposti e dei criteri per la determinazione delle aliquote da parte dei Comuni.

Preso atto:

- che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, "l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 [...]. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015";
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base a 0,3 punti percentuali".

Visto:

- Il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Accertamento Entrate – Area ICI
- Le osservazioni formulate dal Segretario Generale

Il Collegio, considerato che il gettito previsto nel 2012 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2012, nulla osserva.

I Revisori




Del. G.C. 392/2012